



***COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA***  
***(Provincia di Livorno)***

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA'  
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 in data 08.09.2014

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**Finalità e fonti normative**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, con riferimento:

- alla legge 18.3.68 n.337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"

- all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 delle Legge 18.3.68 n° 337, approvato con i decreti ministeriali del 23/04/69, 22/07/81, 10/01/85, 1/06/89 e s.m.i.

- al D.P.R. 394 del 21/04/1994

- Al T.U.L.P.S. N° 773 del 18/06/31 e relativo regolamento del 06/05/1940 n° 635

- al D.M. 18/05/2007

- alle circolari emanate in materia.

2. Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali.

**ART. 2**

**Definizione di spettacoli viaggianti**

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale citato nell'Art. 1.

**ART. 3**

**Parchi non programmabili**

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere (quali festival, feste di quartiere e simili) possono essere consentite per un massimo di 5 (cinque) attrazioni nel rispetto del presente regolamento.

2. In tali casi l'organizzazione della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio Comunale competente entro 30 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati.

3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, sia in corso di svolgimento un luna park previsto dall'Art. 15. c.1.

#### **Art. 4**

##### **Aree di installazione**

1. L'elenco delle aree comunali adatte ad ospitare circhi equestri, di differenti dimensioni e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, sarà approvato dalla Giunta Comunale successivamente all'approvazione del presente Regolamento, ed unito allo stesso a formarne l'allegato A.

2. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne avvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possano essere utilizzati per altri scopi.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare l'elenco di cui all'Allegato A con specifica deliberazione di Giunta Municipale.

4. Da parte dell'Autorità Comunale può essere autorizzata, previa insindacabile valutazione di idoneità ed opportunità, l'installazione di parchi, circhi e/o singole attrazioni su terreni e in strutture private, delle quali l'operatore interessato dimostri la disponibilità, e che posseggano idonei allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, agevole collegamento alla viabilità pubblica ed adeguate aree di parcheggio e vie di esodo. Per completezza si rimanda all'allegato al D.M. 19/08/1996 al titolo VII così come le successive modifiche del 18/05/2007 e del 13/12/2012.

5. Le aree private ospitanti parchi o attività dello spettacolo viaggiante sono considerate aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

6. E' comunque sempre consentita, su insindacabile valutazione dell'Amministrazione, l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi divertimento, in aree dalla stessa individuate caso per caso, anche al di fuori da quelle di cui

all'Allegato A per particolari eventi o in occasione di festività, e per i teatri viaggianti, teatrini di burattini e spettacolo di strada.

## **Art. 5.**

### **Concessione dell'area**

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'Art. 9 della legge 18 Marzo 1968, n°337.
2. La concessione delle aree per l'installazione delle attività è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, o suo delegato.
3. Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'Art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), R.D. 18.06.1931 n°773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 06/05/1940 n° 635, dalla legge 337, D.P.R. N° 394 del 21/04/1994 e da tutte le disposizioni vigenti.
4. L'amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area nonché da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma.

## **Art. 6**

### **Durata delle manifestazioni**

1. L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente, la durata delle "manifestazioni ricorrenti" stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

## **Art. 7**

### **Divieto di occupazione aree prima della concessione**

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento senza prima averne ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00, con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

## **Art. 8**

### **Tassa di occupazione suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità**

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. 3 e 5 è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione, e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca della concessione stessa.

2. L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

## **Art. 9**

### **Riconsegna delle aree**

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata o mantenere le eventuali modifiche autorizzate di cui al comma 1 previo accordo con l'Amministrazione stessa.

3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario, applicando inoltre a carico degli inadempienti la sanzione amministrativa di € 250,00.

## **Art. 10**

### **Revoca della concessione**

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata.

2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

## **Art. 11**

### **Decadenza della concessione**

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 6, ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.
2. Agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista di € 250,00.

## **Art. 12**

### **Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni**

1. La sistemazione delle abitazioni nella misura massima di due per ogni concessione e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari o coadiuvanti come anticipatamente indicati nella richiesta di installazione del circo o dell'attrazione dai concessionari stessi.
3. La data di insediamento in tali località da parte dei concessionari, è stabilita con autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

## **Art. 13**

### **Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua**

1. I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti, sia dalle aree di installazione delle attrazioni, sia dalle aree di sosta di cui all'art. 12, in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento.
2. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico e di trasporto dei rifiuti sono a carico dei concessionari, i quali verseranno l'imposta relativa dei rifiuti solidi urbani.

3. Le località di cui al precedente articolo saranno dotate di prese di allacciamento acqua potabile.

4. Le spese per l'allacciamento e per i consumi di acqua potabile sono a carico dei concessionari. La violazione di cui al secondo comma, impregiudicata l'applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 100,00.

## **Art. 14**

### **Presentazione delle domande, periodo di installazione**

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.

3. Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18/05/2007;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da auto-dichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- auto-dichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale auto-dichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense;
- copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti di idoneità all'utilizzo, quali

certificati di collaudo annuali, in corso di validità, rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2007.

5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione;

6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

7. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.

8. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

## **Art. 15**

### **Verifica Condizioni di Sicurezza**

1. Per i locali con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone le verifiche e gli accertamenti delle condizioni di sicurezza sono sostituiti, fermo restando le disposizioni vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o nell'Albo degli Architetti o nell'Albo dei Geometri che attesti, sotto la propria responsabilità, le necessarie misure di sicurezza e l'adozione delle regole tecnico-statiche così come impartite dal Ministero degli interni.

2. Prima dell'inizio dell'attività, il titolare dovrà produrre le seguenti ulteriori documentazioni:

- dichiarazione del corretto montaggio delle strutture e degli impianti, comprensive anche della parte elettrica, a firma di professionista abilitato o del gestore dell'attrazione, purché in possesso di attestazione relativa alla presenza, con esito positivo, del corso di formazione teorico-pratico, di cui al punto 6, comma 3, del D.M. 18/05/2007.
- copia di polizza assicurativa R.C. in corso di validità a copertura di eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività per la specifica attrazione.



3. La mancata consegna della documentazione comporterà la decadenza immediata della concessione dell'area. In tal caso il Comune non darà luogo ad alcun rimborso della COSAP, riservandosi la richiesta di risarcimento del danno.

## **Art. 16**

### **Assegnazione delle aree - Priorità**

1. Nel periodo di cui all'articolo precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi di prima o seconda classe che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, successivamente a quello appartenente alla classe superiore. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

2. Sulle aree e/o nei periodi non assegnati a Circhi di prima e seconda classe, potranno essere autorizzati complessi di classe inferiore, con gli stessi criteri di preferenza suesposti.

## **Art. 17**

### **Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante**

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.

2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore

3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente. Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco.

## **Art. 18**

### **Divieto di sub-concessione**

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.

3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.

4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti.

## **Art. 19**

### **Sanzioni**

1. Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

3. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

## **Art.20**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal seguente Regolamento, si rimanda alle norme relative agli spettacoli viaggianti, al T.U.L.P.S. e alle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi, emanate dalla convenzione scientifica CITES (art. 1. comma 2).

